

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16)

Roma, 13 novembre 2000

OGGETTO: Autorimesse – D.M. 1° febbraio 1986. – Quesiti. –

Con riferimento ai quesiti inerenti l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nelle note indicate a margine.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze prot. n. 6622/00/Q4/92 del 5/10/2000 relativa all'oggetto.

Questo Ispettorato condivide le osservazioni formulate dal Comando Provinciale.

In particolare, per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della nota sopra citata, questo Ufficio ritiene che la rampa possa non rispondere ai requisiti di cui all'art. 3.7.2 del D.M. 1/2/86 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l'accesso all'autorimessa siano attestati su spazio scoperto.

Si testa in attesa del parere di codesto Ministero

Parere del Comando

Sono capitati, nell'attività di prevenzione degli incendi prevista dal D.P.R. n.ro 37/1998, casi di autorimesse rientranti al punto n. 92 del D.M.I. 16/02/82 per le quali l'interpretazione normativa non è risultata univoca (D.M.I. 1/2/1986).

I casi presentati sono sintetizzabili nelle tre fattispecie di seguito riportate:

- 1) Una rampa completamente esterna all'autorimessa, aperta superiormente, a servizio della stessa senza le caratteristiche previste dall'art. 3.7.2;
- 2) Autorimesse prive di elementi comuni quali aerazione, vie di esodo ect., aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto (ai sensi del D.M. 30/11/83 art. 1.12), e con una unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano;
- 3) Tratti inclinati (definibili rampe) collegati da tratti in piano che non presentano, quest'ultimi, i requisiti di curvatura prescritti dall'art. 3.7.2 del D.M.I. 1/2/86;

Premesso quanto sopra si chiede se:

- 1) La rampa esterna, essendo scoperta ed esterna all'autorimessa, debba essere considerata parte integrante della stessa e, pertanto, rispettare i requisiti dell'art. 3.7.2. del D.M.I. 1/2/86;
- 2) le due autorimesse, in quanto prive di esodo comuni, possono essere considerate due attività separate (senza le prescrizioni derivanti dalla somma degli autoveicoli in parcheggio);
- 3) debbono essere richiesti i requisiti geometrici di curvatura anche per i tratti piani inseriti nello sviluppo delle rampe (cioè tra i due tratti inclinati).

È opinione dello scrivente Comando ritenere:

- caso 1) Se l'accesso avviene da spazio definibile scoperto, ai sensi dell'art. 3.7.0 D.M.I. 1/2/86, la rampa non deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 3.7.2.
- caso 2) Le due autorimesse possono essere considerate separate in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali superfici di aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di evento accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.
- Caso 3) Il tratto piano collegante due tratti inclinati non deve avere, il requisito di curvatura, in quanto è assimilabile ad un tratto di "corsia di manovra" per il quale non è previsto tale requisito (artt. li 0 e 3.6.3).

Si resta in attesa di una nota di riscontro.